

(N. 1127)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BITOSSÌ, ALBERTI, BARBARESCHI, BOCCASSI, CALDERA, CERABONA, GIACOMETTI, GRAMEGNA, MARZOLA, PESENTI, SMITH e TERRACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1955

Concessione di una indennità di lavoro nocivo e rischioso in favore del personale addetto ai laboratori scientifici e tecnici e alle cliniche dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, nonché di una indennità di vestiario in favore del personale addetto ai laboratori chimici dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Numerose categorie di dipendenti dello Stato sono esposte a gravi danni e pericoli in ragione del lavoro che sono chiamate a compiere, senza che sia stata ancora prevista alcuna particolare provvidenza che serva ad attenuare il danno a cui sono assoggettate: ciò crea, fra l'altro, una grave sperequazione nei confronti del personale di alcune Amministrazioni, di cui si parlerà in seguito, al quale la legge accorda, invece, speciali provvidenze.

Le condizioni in cui le categorie suddette svolgono il loro lavoro sono state da noi prese in attento esame sia sulla base di una diretta conoscenza del problema, sia con lo studio di un vasto materiale documentario raccolto da singoli e da associazioni di categoria attraverso meticolose inchieste.

Senza scendere nei particolari, è possibile tuttavia illustrare le cause fondamentali dei danni continuati ed inevitabili alla salute di coloro che prestano la loro opera nelle lavorazioni di cui trattasi.

1. — *Laboratori chimici.* — Si svolge in essi un continuo maneggio di fragili apparecchiature in vetro, di complicati e occasionali impianti elettrici, termici, luminosi e radianti; di sostanze esplosive, caustiche, corrosive o comunque nocive alla integrità della persona fisica e degli indumenti, sia come materiale da analizzare, sia come mezzi di lavoro, sia come prodotti dalle reazioni chimiche.

I rischi e gli inconvenienti sono aggravati dagli apporti nocivi dovuti all'attività di tutte le persone che svolgono analoghe attività nello stesso ambiente di lavoro; in particolare i gas e i vapori, quasi tutti in varia misura dannosi (cloro e derivati; gas cianidrici, vapori solforosi, nitrici, nitrosi, ammoniacali, solventi organici, volatili, ecc.). Tali gas e vapori, oltre ad agire sull'organismo del personale addetto, provocano un notevole logorio dei capi di vestiario (scarpe, camicie, vestiti, ecc.) anche quando il personale indossa appositi camici o tute, che a malapena riescono a

riparare in parte dal contatto diretto con acidi, soda, ecc.

Spesso, poi, i laboratori sono situati in locali ristretti, con aereazione insufficiente, e con pure insufficienti impianti di protezione e sicurezza.

Particolarmente frequenti e gravi sono poi i disturbi allergici (soprattutto dermatiti estese), che colpiscono il personale impiegato nella produzione e nel maneggio continuo di determinate sostanze (antibiotici, solventi, organici, ecc.).

Un pericolo particolare è costituito dal lavoro con materiali radioattivi, entrati di recente nel giro di controllo; il maneggio di tali prodotti, i cui effetti a lunga scadenza sull'organismo sono ancora in gran parte ignorati, comporta un rischio sicuro di gravità incalcolabile; è già dimostrato, per esempio, un netto aumento della radioattività dell'ambiente in tali laboratori, in cui il personale svolge il suo lavoro ormai da alcuni anni. L'insieme di queste condizioni è causa non solo di alcuni infortuni particolarmente gravi e anche mortali, ma anche e soprattutto dell'insorgenza e dell'aggravamento di numerose malattie professionali e non, come pure di lente ma sicure intossicazioni; così pure di incidenti con danni relativamente lievi, ma verificantisi con inevitabile frequenza e regolarità.

Un riconoscimento (per quanto parziale e inadeguato) di quanto sopra è dato non solo dalla richiesta di premi maggiorati da parte delle Società di assicurazioni sulla vita, ma anche da avvenute concessioni di supplementi latte da parte della SE.PR.AL.; concessione di indennità variamente denominate (indennità di gas per il Servizio chimico militare; indennità sostanze tossiche per quelli degli Arsenali navali; indennità acidi per quelli del Genio aeronautico, ecc.).

2. — *Laboratori di fisica e di ricerche tecnologiche.* — Il personale che lavora in tali laboratori è esposto ai seguenti rischi:

impiego di correnti ad altissima tensione (fino a 1 milione di Volt);

impiego di recipienti e condotte di gas ad alte pressioni (bombole, compressori, aria liquida, ecc.);

impiego di materiali e apparecchi che sono origine di radiazioni X e gamma: a que-

sto il personale è esposto costantemente e per esso valgono le considerazioni di cui al paragrafo 1;

irraggiamento con microonde di alta intensità.

3. — *Laboratori di microbiologia, parassitologia, igiene, patologia generale, anatomia patologica.* Il personale è esposto ai seguenti rischi:

malattie contraibili durante inchieste epidemiologiche nel corso di epidemie umane e del bestiame;

malattie contraibili durante la preparazione di vaccini e di sieri, per la profilassi, terapia e diagnosi delle più gravi malattie infettive (vaiolo, colera, tifo addominale, tifo esantematico, peste, influenza, dissenteria, brucellosi, ecc.);

malattie contraibili durante l'esame di sieri di malati affetti da malattie infettive (febbre Q, leptospirosi, brucellosi, ecc.);

malattie contraibili durante l'esame di malati o di animali morti per malattie infettive;

malattie contraibili durante l'esame di materiali alimentari avariati (botulismo, tifo, ecc.);

malattie da cause reumatizzanti e chimiche (insetticidi) nel corso di campagne anti-malariche;

malattie contraibili durante l'impiego sperimentale dei più svariati agenti patogeni (batteri, virus, protozoi, vermi).

È da sottolineare che il rischio relativo alle attività elencate in questo paragrafo è esteso a tutto l'ambiente in cui esse si svolgono ed a tutte le persone che lo frequentano.

4. — *Laboratori di radiologia.* — Il personale è esposto ai rischi, già illustrati nei precedenti paragrafi, inerenti all'impiego continuato per anni di radiazioni beta e gamma, nonché di impianti ad altissime tensioni.

5. — *Cliniche ed istituti universitari.* — Il lavoro svolto dal personale in queste cliniche comporta un contatto continuo con malati portatori delle più diverse e gravi forme infettive e parassitarie, e in particolare la permanenza quotidiana in ambienti nocivi e pericolosi.

La gravità dei danni alla salute prodotti da tali condizioni di lavoro è dimostrata da una

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

larghissima casistica ed è stata di recente riconosciuta dall'autorevole parere di una Commissione scientifica del Ministero della pubblica istruzione, presieduta dal professor Puntoni.

C'è da tenere presente anche per il personale delle Cliniche universitarie (professori, assistenti tecnici, infermieri, portantini, operai, ecc.) che indennità per attività analoghe, nocive e rischiose, sono in godimento del personale che presta servizio negli ospedali e nei sanatori e che ne è escluso solo quello dipendente dalle Università di Stato. Non è chi non veda che tale esclusione non ha alcuna giustificazione e bene ha fatto il Ministero della pubblica istruzione ad istituire — come abbiamo detto — una apposita Commissione presieduta da un illustre igienista per stabilire i termini esatti — anche sotto il profilo scientifico — del problema. La Commissione ha concluso i suoi lavori esprimendosi favorevolmente per la concessione della indennità.

È necessario aggiungere alla suddetta esposizione sommaria delle cause principali che determinano le condizioni di lavoro nocivo e rischioso, che la regolarità e frequenza dei casi di infortunio, malattia e danno di diversa natura sopra descritti, sono state accertate attraverso una meticolosa indagine nei diversi ambienti di lavoro, che ha messo in evidenza una casistica assolutamente convincente. È da sottolineare la *inevitabilità degli eventi dannosi*, anche per il personale più rigoroso, e più qualificato, essendo essi strettamente connessi con la natura del lavoro svolto. Autorevoli pareri sono stati emessi in proposito dai tecnici più competenti.

Un riconoscimento assai significativo di questi motivi, è stato dato dall'Amministrazione dello Stato, in casi particolari, che peraltro non rivestono maggiore gravità di quelli sopra esposti: si cita, al riguardo, la concessione di speciali soprassoldi previsti dall'articolo 230 del Regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2995, per lavori eseguiti dai salariati, anche nell'esercizio del proprio mestiere, ma in disagiati condizioni di ambiente e di respirabilità, oppure in determinate temporanee applicazioni particolarmente pericolose e insalubri, o implicanti un rapido deterioramento del vestiario, non fornito dall'Amministrazione; e la « indennità di

profilassi antitubercolare » che è attualmente percepita dal personale addetto ad istituzioni antitubercolari dipendenti dallo Stato e da enti pubblici (legge 9 aprile 1953, n. 310).

È da notare, inoltre, che varie Amministrazioni dello Stato accordano ai propri dipendenti speciali indennità rivolte a compensare i danni derivanti da particolari servizi; si citano, ad esempio: l'indennità militare, l'indennità di volo, l'indennità di pubblica sicurezza, l'indennità di ordine pubblico, ecc.

\* \* \*

Il presente disegno di legge mira precisamente ad attenuare il danno che deriva dalle condizioni di rischio in cui i suddetti lavoratori sono costretti a compiere la loro opera e ad eliminare inoltre la sperequazione che si verifica nei confronti di quel personale statale la cui particolare situazione disagiata è stata — invece — tenuta presente, come sopra visto.

Esso si concreta — precisamente — nella attribuzione a detto personale di speciali indennità e precisamente: in una indennità di lavoro nocivo e rischioso (articolo 1) ed in una indennità di vestiario (articolo 3).

La misura di dette indennità è stata contenuta in limiti assai modesti (lire 400 giornaliere quanto alla prima e lire 3.000 mensili quanto alla seconda); e la misura proposta non dovrebbe — ad opinione dei proponenti — dar luogo ad eccezioni.

L'articolo 2 stabilisce le modalità di corrispondenza della indennità di lavoro nocivo; mentre l'articolo 4 determina la copertura dell'onere derivante dalla applicazione della provvidenza proposta.

Infine, la tabella allegata al disegno di legge determina le categorie cui sono concesse le due indennità, secondo i criteri di pericolosità illustrati nelle premesse: apposita norma prevede che una maggiore specificazione possa essere apportata con deliberazione degli organi amministrativi degli Enti da cui dipende il personale considerato.

Onorevoli colleghi,

confidiamo che vorrete unanimi approvare il presente disegno di legge, colmando una lacuna che esiste nella legislazione sociale e rendendo giustizia a categorie di servitori dello Stato particolarmente benemerite.

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

A favore di tutto il personale, sanitario, tecnico, amministrativo e subalterno di ruolo e non di ruolo di ogni gruppo e categoria, e di tutto il personale salariato comunque in servizio presso i laboratori scientifici e tecnici dipendenti dalle varie Amministrazioni dello Stato, e dalle Università di Stato e presso le Cliniche ed Istituti universitari, di cui all'allegata tabella A, è concessa una indennità di lavoro nocivo e rischioso nella misura di lire 400 giornaliere.

## Art. 2.

L'indennità di lavoro nocivo e rischioso è dovuta in misura intera per le giornate di effettiva presenza in servizio e per le giornate

di assenza dovuta a malattia o infortunio dipendenti da cause di servizio.

## Art. 3.

A favore di tutto il personale sanitario, tecnico, amministrativo subalterno di ruolo e non di ruolo, di ogni gruppo e categoria e di tutto il personale salariato comunque in servizio presso i laboratori chimici di cui al punto 1) della allegata tabella A, è concessa una indennità di vestiario nella misura di lire 3.000 mensili.

## Art. 4.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con una parziale utilizzazione dei residui passivi dei capitoli intestati al pagamento delle retribuzioni al personale e, in mancanza, con prelevamenti dai fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

## TABELLA A

1) Personale addetto ai Laboratori chimici delle diverse Amministrazioni statali dipendenti dai diversi Ministeri e dalle Università di Stato.

2) Personale addetto ai Laboratori di fisica dipendenti dai diversi Ministeri e dalle Università di Stato.

3) Personale addetto ai Laboratori di microbiologia, parassitologia, igiene, patologia generale, anatomia patologica, dipendenti dai diversi Ministeri e dalle Università di Stato.

4) Personale addetto ai Laboratori di radiologia delle Università di Stato.

5) Personale addetto alle Cliniche delle Università di Stato.

I servizi di cui ai commi precedenti, potranno essere specificati, occorrendo, con deliberazione degli organi amministrativi degli Enti competenti.